## Deliberazione 21 febbraio 2008 – ARG/elt 17/08

# <u>Disposizioni in materia di conguaglio load profiling per il trimestre gennaio – marzo 2008</u>

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 febbraio 2008

#### Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003 n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006 n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2006 n. 256/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP).

## Considerato che:

- con la deliberazione n. 118/03 l'Autorità ha introdotto la profilazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata su base annuale nell'ambito del servizio di dispacciamento (di seguito: load profiling monorario);
- con l'approvazione del TILP, l'Autorità ha introdotto, con decorrenza 1 aprile 2008, una profilazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata articolata per fasce orarie (di seguito: load profiling per fasce), disponendo, altresì che il load profiling monorario continui ad essere applicato con riferimento alle sole partite di energia prelevata anteriormente all'1 aprile 2008;
- con riferimento all'anno 2008 saranno, pertanto, applicate due diverse profilazioni convenzionali, il load profiling monorario fino al 31 marzo e il load profiling per fasce dall'1 aprile;

- la corretta applicazione delle due diverse profilazioni prevede di determinare l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria in ciascuno dei due periodi di competenza;
- per i punti di prelievo che saranno trattati per fasce con decorrenza 1 aprile 2008 ai sensi del TILP, il TIV prevede che siano resi disponibili ai fini del dispacciamento i dati di prelievo relativi alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun bimestre convenzionale;
- per la maggioranza dei punti di prelievo che saranno trattati monorari con decorrenza 1 aprile 2008 ai sensi del TILP, il TIV prevede unicamente un tentativo di rilevazione annuale;
- le disposizioni di cui ai due precedente alinea consentono di determinare puntualmente l'energia prelevata nel trimestre gennaio marzo 2008 solamente con riferimento ai punti di prelievo che saranno trattati per fasce con decorrenza 1 aprile 2008;
- il TILP fissa dei criteri da utilizzare per ripartire nei diversi bimestri convenzionali l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario in ciascun anno convenzionale.

## Considerato inoltre che:

- la deliberazione n. 118/03 prevede la determinazione dei coefficienti di ripartizione entro il 15 di febbraio di ciascun anno a valere dal mese di marzo successivo:
- i coefficienti di ripartizione che sarebbero calcolati nel mese di febbraio 2008 sarebbero validi solamente per il marzo, venendo sostituiti con decorrenza 1 aprile dai coefficienti di ripartizione determinati ai sensi del TILP;
- la deliberazione n. 118/03 prevede la liquidazione di partite di conguaglio determinate con riferimento ai prezzi dell'energia e ai corrispettivi di dispacciamento verificatisi su base annuale.

## Ritenuto opportuno:

- prorogare per il mese di marzo 2008 la validità dei coefficienti di ripartizione calcolati nel mese di febbraio 2007 ai sensi della deliberazione n. 118/03, esentando le imprese distributrici dal calcolo previsto nel mese di febbraio 2008;
- prevedere che le partite di conguaglio determinate ai sensi della deliberazione n. 118/03 per l'anno 2008 siano calcolate con riferimento ai prezzi dell'energia e ai corrispettivi di dispacciamento applicati nel primo trimestre 2008;
- estendere l'applicazione dei criteri del TILP per la determinazione dell'energia prelevata in ciascun bimestre convenzionale dai punti di prelievo trattati monorari anche alla determinazione dell'energia prelevata nel primo trimestre 2008 da ciascun punto di prelievo trattato monorario con decorrenza 1 aprile 2008;
- disporre che l'energia prelevata nel primo trimestre 2008 dai punti di prelievo trattati per fasce con decorrenza 1 aprile 2008 sia determinata con riferimento ai dati di prelievo relativi alle ore 24.00 del 31 marzo 2008

#### **DELIBERA**

- 1. di modificare la deliberazione n. 118/03 come segue:
  - a) al comma 1.1 dopo l'alinea "**deliberazione n. 28/06** è la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06", sono aggiunti gli alinea:
    - "1) **TILP** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07;
    - m) **bimestre convenzionale** è il bimestre convenzionale definito all'articolo 1 del TILP;
    - n) **Terna** è la società Terna S.p.a.";
  - b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo:

## "Articolo 11

## Disposizioni per l'anno 2008

- 11.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano con riferimento alle partite di competenza del periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 marzo 2008.
- 11.2 Ai fini della determinazione dei coefficienti di ripartizione a valere per il mese di marzo 2008:
  - a) le imprese distributrici sottese non sono tenute agli adempimenti di cui al comma 7.1;
  - b) le imprese distributrici di riferimento non sono tenute agli adempimenti di cui al comma 7.2;
  - c) Terna utilizza i dati di cui al comma 7.2 comunicati nell'anno 2007.
- 11.3 Ai fini della regolazione delle partite economiche relative all'anno 2008:
  - a) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma
    6.1 lettera a) è calcolato con riferimento al trimestre gennaio marzo 2008;
  - b) la differenza di cui al comma 6.1 lettera b) è calcolata con riferimento al trimestre gennaio marzo 2008, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 11.4 e 11.5;
  - c) le imprese distributrici sottese comunicano i dati di cui al comma 8.1 relativi al trimestre gennaio marzo 2008 entro l'1 maggio 2009;
  - d) le imprese distributrici di riferimento comunicano i dati di cui al comma 8.2 relativi al trimestre gennaio marzo 2008 entro il 10 maggio 2009;
  - e) la liquidazione delle partite economiche di cui all'articolo 6 è effettuata da Terna entro il 15 giugno 2009.
- 11.4 In ciascuna area di riferimento l'energia prelevata nel trimestre gennaio marzo 2008 da ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria che sarà trattato per fasce ai sensi del TILP con decorrenza 1

aprile 2008 è determinata dalle imprese distributrici sulla base dei dati di prelievo rilevati alle ore 24.00 del 31 marzo 2008.

- 11.5 In ciascuna area di riferimento l'energia prelevata nel trimestre gennaio marzo 2008 da ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria che sarà trattato monorario ai sensi del TILP con decorrenza 1 aprile 2008 è determinata dalle imprese distributrici in modo tale che:
  - a) l'energia prelevata dal medesimo punto di prelievo nel periodo, compreso tra l'1 gennaio 2008 e il 31 gennaio 2009, in cui il punto è trattato monorario sia ripartita nel trimestre gennaio marzo 2008 e nei soli bimestri convenzionali successivi al 31 marzo) 2008 nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario, anche sulla base dei dati di misura eventualmente disponibili per tale punto;
  - b) l'energia complessivamente attribuita al trimestre gennaio marzo 2008 e a ciascun bimestre convenzionale successivo al 31 marzo 2008 con riferimento a tutti gli utenti del dispacciamento nella cui responsabilità si trovano punti di prelievo trattati monorari sia pari:
    - per il trimestre gennaio marzo 2008 alla differenza fra la somma dei prelievi residui di area occorsi nella medesima area in ciascuna ora del trimestre considerato e l'energia complessivamente prelevata nel trimestre considerato da tutti i punti di prelievo di cui al comma 11.4 localizzati nella medesima area;
    - ii. per ciascun bimestre convenzionale successivo al 31 marzo 2008 alla somma delle energie  $E_{F_i}^m$  di cui al comma 10.3 del TILP, complessivamente prelevate nella medesima area dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria  $F_i$  del medesimo bimestre convenzionale."
- 2. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;
- 3. di ripubblicare, a seguire, l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre, n. 118/03 sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), con le modifiche e le integrazioni risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

21 febbraio 2008 II Presidente: Alessandro Ortis